DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2000

che modifica la decisione 2000/764/CE sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e che aggiorna l'allegato IV alla decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2000) 4411]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/764/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina [4], stabilisce norme più rigide per i test sui bovini immessi nella catena alimentare.

(2) La decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili [5], modificata da ultimo dalla decisione 2000/764/CE, prescrive i metodi ed i protocolli da applicare per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) all'atto dei test condotti sui bovini.

(3) Il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che adotta provvedimenti eccezionali di sostegno per il mercato della carne bovina [6] prevede uno schema in base al quale i bovini di età superiore ai 30 mesi possono essere acquistati per essere distrutti anziché macellati per il consumo umano. È necessario chiarire che l'obbligo di esaminare taluni gruppi di animali a rischio si applica quando tali animali vengono acquistati per essere distrutti.

(4) È appropriato chiarire le norme relative alle bollatura sanitarie apposte alle carcasse di animali sottoposti a test per verificare la presenza dell'ESB.

(5) Il Consiglio ha invitato la Commissione a specificare le modalità di effettuazione dei test di laboratorio relativi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e i metodi di controllo dei test stessi da parte delle autorità competenti, nonché il monitoraggio da parte della Commissione.

(6) La decisione 2000/764/CE e la decisione 98/272/CE devono essere modificate di conseguenza.

(7) Le misure disposte dalla decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/764/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

— soggetti a "speciale macellazione di emergenza" quale definita all'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (*), oppure

— macellati conformemente all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE

siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV, parte A, alla decisione 98/272/CE a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano inoltre agli animali, quali definiti nel primo comma, che vengono acquistati per essere distrutti in ottemperanza al regolamento (CE) n. 2777/2000.

(*) GU 121 29.7.1964, pag. 2012/64.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Tutte le parti del corpo, compresa la pelle, degli animali sottoposti ad esame in virtù dell'articolo 1 sono tenute sotto controllo ufficiale fino all'ottenimento di un test negativo o finché non siano state eliminate per incinerazione o, in circostanze eccezionali, incinerate o sotterrate

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[4] GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.
[5] GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.
[6] GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.

in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (**). Quando si sottopone ad esame un animale macellato per il consumo umano, la bollatura sanitaria prevista nel capitolo XI dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE non dovrà essere apposta alla carcassa di tale animale fino all'ottenimento di un test negativo, a meno che non sia attivo un sistema ufficiale che impedisce che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il mattatoio fino all'ottenimento di un test negativo, tranne i casi in cui tali parti sono inviate alla distruzione per incinerazione sotto supervisione ufficiale.

(**) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri garantiscono la conformità all'allegato IV, punto 1, della decisione 98/272/CE, modificata dalla presente decisione, per quanto riguarda il campionamento dei bovini per accertare la presenza dell'ESB.

2. Gli Stati membri garantiscono che i test di laboratorio effettuati per eccertare la presenza dell'ESB nei bovini si svolgano in laboratori autorizzati e secondo i metodi e i protocolli di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, della decisione 98/272/CE, modificata dalla presente decisione.

3. Il laboratorio nazionale di riferimento di ciascuno Stato membro, come stabilito all'allegato V della decisione 98/272/CE, assicura il coordinamento dei metodi e protocolli diagnostici fra i laboratori autorizzati ad eseguire gli esami per accertare la presenza dell'ESB nei bovini, e verifica regolarmente la corretta utilizzazione di detti metodi e protocolli e, se del caso, organizza test comparativi periodici.

4. La Commissione provvede alla supervisione del campionamento e dei test di laboratorio effettuati dagli Stati membri per accertare la presenza dell'ESB nei bovini, procedendo a periodiche ispezioni in loco in ottemperanza alla decisione 98/139/CE della Commissione (***) e organizzando un test comparativo per i laboratori nazionali di riferimento.

(***) GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10.»

Articolo 2

La decisione 98/272/CE è modificata come segue:

1) L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

2) Nell'allegato V, viene aggiunto il seguente laboratorio nazionale di riferimento per la Spagna:

«Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
Madrid
Spagna
(solo per i test ESB elencati nell'allegato IV, parte A)».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

CAMPIONAMENTO E TEST DI LABORATORIO PER ACCERTARE LA PRESENZA DELL'ESB NEI BOVINI

1. **Prelievo dei campioni**

L'autorità competente provvede affinché i campioni siano prelevati secondo i metodi e i protocolli descritti nell'ultima edizione del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie. In mancanza di detti metodi e protocolli, l'autorità competente garantisce che i campioni vengano prelevati in maniera idonea alla corretta esecuzione dei test.

L'autorità competente provvede affinché i campioni siano contrassegnati correttamente in modo da identificare l'animale sottoposto a campionamento.

2. **Test di laboratorio**

2.1. *Casi sospetti*

I tessuti di bovini da analizzare in laboratorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono sottoposti ad esame istopatologico secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, tranne i casi in cui il materiale ha subito autolisi. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con uno dei metodi diagnostici descritti nel succitato manuale (immunocitochimica, immunocolorazione o rivelazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica).

2.2. *Animali esaminati nel quadro del programma di sorveglianza annuale o sottoposti per prassi a esame al momento della macellazione*

I bovini esaminati nel quadro del programma di sorveglianza annuale di cui all'allegato I parte A o del programma di sorveglianza mirato di cui all'allegato I parte C o ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/764/CE sono sottoposti in laboratori autorizzati ad uno dei test elencati all'allegato IV A.

Se il test di sorveglianza dà un risultato positivo o non conclusivo, i tessuti sono immediatamente sottoposti a esami di verifica in un laboratorio ufficiale. L'esame di verifica inizia con un esame istopatologico del tronco cerebrale secondo le prescrizioni dell'ultima edizione del manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, tranne i casi in cui il materiale ha subito autolisi o non si presta a essere esaminato per via istopatologica. Se l'esame istopatologico dà un risultato negativo o non conclusivo, oppure se il materiale ha subito autolisi, i tessuti sono esaminati con uno dei metodi diagnostici di cui al punto 2.1, purché non si tratti dello stesso metodo utilizzato per il test di sorveglianza.

3. **Interpretazione dei risultati**

Un animale esaminato conformemente al punto 2.1 è considerato affetto da ESB se il risultato di uno dei test è positivo.

Un animale esaminato conformemente al punto 2.2 è considerato affetto da ESB se il risultato del test di sorveglianza è positivo o non conclusivo e

— il risultato del successivo esame istopatologico è positivo, oppure

— il risultato di un altro metodo diagnostico menzionato al punto 2.1 è positivo.

4. **Comunicazione dei risultati**

Tutti i casi positivi di ESB devono essere immediatamente comunicati all'autorità competente, la quale provvederà a notificarli ai sensi della direttiva 82/894/CEE [1].

[1] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

ALLEGATO IV A

1. Test d'immunocolorazione secondo il metodo “western blotting” per l'individuazione del frammento resistente alle proteasi PrP^{Res} (test Prionics Check).
2. ELISA chimilluminescente, consistente in un procedimento di estrazione associato alla tecnica ELISA, con l'uso di un reagente chimilluminescente potenziato (test Enfer).
3. Immunodosaggio a sandwich per la rivelazione di PrP^{Res} effettuato dopo una fase di denaturazione ed una di concentrazione (Bio-Rad).»